



Studio Chirico
Commercialisti Associati

CIRCOLARE INFORMATIVA GIUGNO N. 6/2020

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 giugno al 15 luglio 2020, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art. 7 D.L. 70/2011.

In merito alle indicazioni contenute nel D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia"), dettate in seguito all'emergenza "CORONAVIRUS", si ricorda che le proroghe in esso previste rappresentano una facoltà e non un obbligo.

Nel presente scadenziario si evidenziano le scadenze del prossimo 30 giugno dovute alla sospensione a favore di tutti i contribuenti degli adempimenti tributari con scadenza originaria compresa tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020.

Infine, ad oggi non sono stati emanati decreti riguardanti la proroga della scadenza del versamento delle imposte sul reddito 2019 e acconti 2020, nonostante si ritenga probabile la prossima modifica delle stesse.

Versamenti Iva mensili

Scade il 16 giugno il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di maggio (codice tributo 6005).

Versamento dei contributi Inps

Scade il 16 giugno il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di maggio, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro il 16 giugno i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di maggio.

Imu e Tasi

Scade il 16 giugno il versamento del primo acconto dell'Imu.

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il 22 giugno il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di maggio, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade il 25 giugno, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti (soli fini statistici) e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il 30 giugno il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade il 30 giugno il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1 giugno 2020.

Scadenze COVID

Scadono il 30 giugno se non eseguiti nelle ordinarie date i seguenti adempimenti:

- presentazione del modello Intrastat del mese di febbraio 2020,
- presentazione del modello Eas per le variazioni intervenute nel corso del 2019,
- presentazione del modello Intrastat del mese di marzo 2020 e 1° trimestre 2020,
- presentazione del modello Iva 2020,
- presentazione dell'Esterometro relativo al 1° trimestre 2020,
- presentazione del modello Intrastat del mese di aprile 2020,
- comunicazione LIPE 1° trimestre 2020,
- presentazione del modello TR 2020 del 1° trimestre 2020.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 9 giugno 2020

DICHIARAZIONI IMU E TASI ENTRO IL 31 DICEMBRE

L'art. 3-ter del DL 30 aprile 2019 n. 34 (decreto "crescita"), conv. L. 28 giugno 2019 n. 58, ha differito al 31 dicembre (in luogo del 30 giugno) il termine entro cui deve essere presentata la dichiarazione IMU/TASI.

Dichiarazione Imu

In merito all'obbligo di presentazione della dichiarazione Imu, il comma 769, L. 160/2019 (che ha innovato l'Imu sopprimendo la Tasi con decorrenza dal periodo d'imposta 2020) stabilisce che la stessa debba essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica *"entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta"* utilizzando necessariamente il prescritto modello ministeriale.

Limitatamente ai casi in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni nel corso del 2019, il termine per la presentazione della dichiarazione è fissato al **31 dicembre 2020**.

La dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l'atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.

Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni: fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati; fabbricati di interesse storico o artistico; fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell'aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati); fabbricati merce invenduti; terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori diretti e Imprenditori agricoli professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell'imposta; si ricordano, in particolare, il caso dei beni *in leasing*, le compravendite o modifiche di valore di un'area edificabile, l'intervenuta esenzione sui fabbricati, l'indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc.

In queste situazioni occorre procedere alla presentazione del modello Imu.

Dichiarazione Tasi

Il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (Tasi).

Con la risoluzione n. 3/DF/2015 il Ministero ebbe modo di precisare che il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità i modelli predisposti dai vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu (ove la presentazione sia dovuta) è quindi da considerarsi valida anche ai fini Tasi.

NOVITÀ PER INGEGNERI, ARCHITETTI E GEOMETRI RELATIVE AI CONTRIBUTI DOVUTI ALLE CASSE PRIVATE

Dal 1° giugno 2020 è possibile utilizzare il modello F24 per effettuare il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali ad Inarcassa.

La risoluzione n. 22 del 12 maggio 2020 ha istituito le causali contributo utili alla compilazione del modello F24.

Dal 1° giugno 2020 è, pertanto, consentita la compensazione tra i debiti per i contributi dovuti ad Inarcassa ed eventuali crediti tributari.

Novità anche per quanto riguarda i geometri: da quest'anno la dichiarazione reddituale per il 2019 non dovrà più essere presentata tramite la sezione III del quadro RR del modello Redditi PF ma dovrà essere presentata direttamente alla Cipag entro il 30 settembre 2020.

Il possibile utilizzo del modello F24 per il pagamento dei contributi ad Inarcassa

Gli ingegneri, gli architetti e le società di ingegneria devono versare annualmente ad Inarcassa i contributi soggettivo, integrativo, per maternità/paternità.

Tali pagamenti potevano essere effettuati fino ad oggi esclusivamente mediante le seguenti modalità:

- Bollettino MAV;
- SDD;
- Carta di credito Inarcassa Card.

Viene introdotta dal 1° giugno 2020 la possibilità di effettuare i pagamenti anche mediante l'utilizzo del modello F24 (le modalità di pagamento evidenziate restano in ogni caso in vigore, alternativamente al modello F24).

Le nuove modalità di presentazione della dichiarazione reddituale alla Cipag

Dal 2020 la dichiarazione reddituale dei geometri liberi professionisti deve essere presentata direttamente alla cassa privata tramite il servizio online dedicato (www.cipag.it) entro il 30 settembre 2020 e non più tramite la sezione III del quadro RR del modello Redditi PF. In sede di presentazione della comunicazione reddituale, il professionista opterà per il pagamento della contribuzione dovuta a seconda delle varie modalità previste.

È ancora possibile utilizzare il modello F24 Accise per il versamento della contribuzione, ad esempio nel caso in cui venga compensato orizzontalmente un credito tributario, utilizzando i codici tributo già istituiti.

Si ricorda alla gentile Clientela che nel caso di utilizzo di crediti tributari derivanti dai modelli dichiarativi (Irap, Irap, Iva, etc.) è obbligatorio l'utilizzo del canale Entratel/Fisconline per effettuare il pagamento del modello F24 o F24 Accise che espone la compensazione orizzontale.

Nel caso che ciascun credito derivante dal modello dichiarativo superi la soglia di 5.000 euro, il suo utilizzo in compensazione orizzontale è possibile solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la dichiarazione con l'apposizione del visto di conformità dalla quale lo stesso trae origine.

Nessun obbligo preventivo, invece, qualora vengano utilizzati crediti tributari derivanti dai modelli dichiarativi di importo complessivo al più pari a 5.000 euro.

I BENEFICI PREMIALI CONNESSI AGLI ISA

Il periodo d'imposta 2019, oggetto dei prossimi modelli dichiarativi Redditi 2020, è il secondo in cui operano gli Isa, gli strumenti valutazione di performance fiscale del contribuente che hanno sostituito gli Studi di Settore.

Dall'elaborazione dei dati inseriti (e di quelli precalcolati dall'Agenzia delle entrate), non scaturisce una soglia di ricavi o compensi che individuano la congruità del soggetto, ma viene invece fornito un "voto", compreso tra 1 e 10, che indica l'affidabilità del contribuente; ovviamente più il risultato è elevato più il contribuente risulta essere affidabile.

Tale voto è connesso ad una maggiore o minore probabilità di subire una verifica fiscale, ma anche al riconoscimento di benefici premiali che possono essere riconosciuti a seconda del risultato ottenuto dal contribuente.

Con provvedimento n. 183037 del 30 aprile 2020 l'Agenzia delle entrate ha approvato i nuovi livelli di affidabilità connessi a tali benefici, scaturenti dall'elaborazione degli Isa per il periodo d'imposta 2019.

Il regime premiale

Diversamente dagli studi di settore, ove l'obiettivo finale era la determinazione di un ricavo/compenso congruo (unitamente ad aspetti di coerenza), gli Isa generano un voto, come una sorta di pagella scolastica. A ciascun voto è associata una conseguenza, positiva o negativa.

Il voto sarà espresso in una scala da 1 a 10:

- con un voto fino a 6, la posizione non sarà giudicata sufficiente, con possibile inserimento nelle liste dei contribuenti da sottoporre a controllo;
- con un voto compreso tra 6 e 8 al contribuente dovrebbe corrispondere ad una sorta di neutralità fiscale;
- dal voto 8 in su, il sistema apprezza la condizione del contribuente e gli offre dei benefici premiali che rappresentano un premio, talvolta anche interessante.

Il recente provvedimento del 30 aprile elabora il riconoscimento di benefici premiali al contribuente secondo uno schema molto simile a quello dello scorso anno: i benefici sono infatti concessi, in maniera differenziata, con voti pari o superiori a 8.

Nel provvedimento di quest'anno vi è però una novità di interesse:

- oltre a connettere i vantaggi al risultato specifico ottenuto in relazione ai dati relativi al periodo d'imposta 2019;
- analoghi vantaggi vengono anche riconosciuti facendo riferimento al valore medio conseguito facendo riferimento al biennio 2018-2019.

Quindi, se il contribuente avesse ottenuto un ottimo risultato sul 2018, tale risultato potrebbe aiutarlo ad ottenere i benefici premiali in relazione all'annualità 2019.

Questo a eccezione del beneficio consistente nella riduzione di un anno i termini di accertamento, vantaggio che invece rimane ancorato al solo dato verificato sull'anno 2019.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa per il riconoscimento dei benefici premiali che evidenzia, per ciascuna tipologia, sia il risultato richiesto verificando il solo periodo d'imposta 2019, sia il risultato richiesto facendo riferimento alla media 2018-2019.

Effetti connessi alla posizione del contribuente	Voto specifico 2019	Voto medio 2018-2019
Possibilità di compensare il credito imposte dirette del 2019, sino a 20.000 euro, senza visto di conformità	8	8,5
Possibilità di compensare il credito Iva del 2020, ovvero quello trimestrale dei modelli TR presentati nel 2021, sino a 50.000 euro senza visto di conformità (soglia cumulata con quella del rigo seguente)	8	8,5
Possibilità di richiedere a rimborso il credito Iva del 2020, ovvero quello trimestrale dei modelli TR presentati nel 2021, senza visto di conformità o polizza fideiussoria sino a 50.000 euro (soglia cumulata con quella del rigo precedente)	8	8,5
Accorciamento di 1 anno dei termini di controllo	8	
Esclusione da accertamenti analitico induttivi	8,5	9
Esclusione dal regime delle società di comodo	9	9
Franchigia da accertamento sintetico da redditometro, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato	9	9

Si ricorda che il voto automatico ottenuto dalla procedura può essere migliorato dal contribuente, anche al fine di accedere al regime premiale; in tal senso, è necessario aggiungere ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, ovviamente rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva.

La dichiarazione dei maggiori importi non comporta l'applicazione di sanzioni e interessi a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi, con facoltà di effettuare il pagamento rateale delle somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte.

In merito alla possibilità di fruire dei descritti benefici premiali, l'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 20/E/2019 ha precisato che i benefici stessi spettano a condizione che i dati comunicati siano corretti (e come tali fedeli) e completi.

Ciò sta a significare che se in un secondo momento (in sede di controllo) viene accertato che i dati comunicati non sono corretti, con conseguente riduzione del livello di affidabilità fiscale del contribuente (ad esempio al di sotto dell'8), l'eventuale compensazione del credito Iva diviene indebita. Tale circostanza comporta il recupero del credito indebitamente compensato oltre alla sanzione del 30%.

Si ricorda, infine, che con la risposta n. 31 del 6 febbraio 2020 l'Agenzia ha precisato che il livello di affidabilità fiscale rilevante è quello che deriva non solo dalla dichiarazione presentata nei termini ordinari, bensì anche da quella tardiva (presentata entro i 90 giorni dalla scadenza).

VERSAMENTO IMPOSTE DA “REDDITI 2020”: PRIMA SCADENZA AL 30 GIUGNO 2020

Da più parti è stata richiesta la proroga delle scadenze ordinarie per il pagamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2020 e del modello Irap 2020: in questa informativa vengono commentati i termini ordinari per il pagamento del saldo delle imposte e dei contributi previdenziali del periodo di imposta 2019 e per il pagamento del primo acconto delle imposte e dei contributi previdenziali per il periodo di imposta 2020.

Si provvederà ad informare tempestivamente la gentile Clientela qualora nelle prossime settimane venga approvato un provvedimento di proroga dei termini ordinari di scadenza delle imposte.

I versamenti delle imposte devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24.

Il versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 in scadenza al 30 giugno 2020 ovvero al 30 luglio 2020 (in questo caso con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse) possono essere rateizzati.

Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata.

Il secondo acconto 2020 è in scadenza al 30 novembre 2020 e non può essere rateizzato.

L'esonero dal versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto Irap 2020

Si ricorda alla gentile Clientela che l'articolo 24 D.L. 34/2020 ha introdotto una importante agevolazione per i contribuenti che sarebbero stati tenuti al versamento del saldo Irap per il 2019 e al versamento del primo acconto Irap per l'anno 2020.

Con la recente **risoluzione n. 28 del 29 maggio 2020** l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell'esonero con riferimento ai casi di periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare confermando il godimento dell'agevolazione anche per tali soggetti.

Volendo pertanto sintetizzare, dalla norma (articolo 24, D.L. 34/2020) si ricava che i contribuenti assoggettati all'imposta regionale che hanno un periodo d'imposta coincidente con l'anno solare saranno esonerati dal versamento:

- del saldo Irap relativo al periodo d'imposta 2019 in scadenza il 30 giugno 2020 (sono, invece, dovuti gli acconti 2019 suddivisi nelle rate legislativamente previste);
- della prima rata di acconto Irap relativo al periodo d'imposta 2020 in scadenza il 30 giugno 2020 (costituiranno oggetto di versamento per il periodo d'imposta 2020 soltanto la seconda rata dell'acconto e l'eventuale saldo).

La compensazione degli importi dovuti con i crediti fiscali

La compensazione dei crediti di imposta mediante l'utilizzo del modello F24 può avvenire secondo due distinte modalità:

- compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Irap con debito Ires);

- compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano della stessa natura; in tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Irap o Iva).

In relazione alle compensazioni orizzontali, si ricorda che:

- i crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Redditi 2020 e del modello Irap 2020 possono essere utilizzati in compensazione orizzontale a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 solo per importi al più pari a 5.000 euro.

L'eventuale eccedenza può essere utilizzata nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica della dichiarazione recante l'apposizione del visto di conformità;

- vi è obbligo di utilizzo del canale Entratel o Fisconline (non possono essere utilizzati i servizi di *home/remote banking* forniti dagli istituti di credito) per la trasmissione telematica di un F24 contenente la compensazione di un credito tributario (ad esempio Irpef, Ires, Irap, addizionali, ritenute o imposte sostitutive);
- per il solo anno 2020, il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere compensati mediante modello F24 è pari a 1.000.000 euro per ciascun anno solare (tale limite non è applicabile ai crediti di imposta, normalmente di natura agevolativa, per l'utilizzo dei quali le relative disposizioni istitutive hanno previsto la non assoggettabilità a tale limite);
- è previsto un blocco (ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010) alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.

Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore a 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

Società di capitali

Per le sole società di capitali, la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla data di approvazione del bilancio dell'esercizio 2019:

- se l'approvazione del bilancio avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2019, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 30 giugno 2020;
- se l'approvazione del bilancio avviene entro il 180° giorno successivo al 31 dicembre 2019 (come consentito dall'articolo 106, D.L. 18/2020), il termine per il versamento delle imposte coincide con l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio (se l'approvazione avviene nel mese di maggio, il termine coincide con il 30 giugno 2020 mentre se l'approvazione avviene nel mese di giugno, il termine coincide con il 31 luglio 2020);
- se il bilancio dell'esercizio 2019 non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2019, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 31 luglio 2020.